



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2011 (13.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0129 (COD)**

**18241/11
ADD 2**

**DROIPEN 154
JUSTCIV 349
ENFOPOL 460
DATAPROTECT 150
SOC 1086
FREMP 113
CODEC 2348**

ADDENDUM ALLA NOTA

della:	presidenza
al:	COREPER/Consiglio
n. doc. prec.:	18096/11 DROIPEN 151 JUSTCIV 345 ENFOPOL 457 DATAPROTECT 147 SOC 1047 FREMP 111 CODEC 2308
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato

Nella riunione del COREPER del 12 dicembre la maggioranza delle delegazioni ha sciolto le restanti riserve sul progetto di testo, rilevando che i negoziati con il Parlamento europeo dovrebbero iniziare. È stato constatato che:

- IE mantiene riserve sugli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), 9 e 19 lettera c);
- UK mantiene una riserva sull'articolo 13 e sul corrispondente considerando 12bis;
- NL mantiene riserve sugli articoli 3, 5 e 7 e sul considerando 11bis.

In seguito a una proposta di AT, che ha trovato un ampio sostegno, il considerando 12bis sarà così formulato:

"Non ci si dovrebbe aspettare che le vittime debbano sostenere spese per partecipare a procedimenti penali. In ogni caso, esse non dovrebbero sostenere spese non necessarie. Gli Stati membri sono tenuti a rimborsare soltanto le spese necessarie **ma non sono tenuti a rimborsare le spese legali delle vittime...**". Il resto della frase rimane invariato.

Il Coreper ha inoltre esaminato una proposta di FR riguardante un considerando inteso a motivare l'articolo 23; le discussioni proseguiranno sotto la prossima presidenza, in quanto il considerando non rientra nel pacchetto proposto dalla presidenza. FR mantiene una riserva sull'articolo 23, lettera a).

Infine, per quanto riguarda le note in calce, la Commissione ha precisato le sue riserve sul considerando 12bis e sull'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), riportate nelle note in calce, non sono solo riserve d'esame. Per quanto riguarda la riserva della Commissione sull'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), essa riguarda solo il riferimento al diritto nazionale.